

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER ATLETI

Tra

L'Associazione Sportiva Dilettantistica

con sede in, Via,

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. di seguito per brevità denominata Associazione Sportiva che agisce nel presente atto giusta delibera assunta dal Consiglio Direttivo in data

e

il Sig.

residente a, via.....

(C.F.:)

in seguito denominato Atleta

Premesso

- Che l'Associazione partecipa al campionato di
- che l'atleta intende contribuire con il suo apporto alle finalità associative dell'Associazione medesima che l'atleta rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività a carattere non sportivo che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso atleta si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 legge 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) e del D.P.R. 917/86;
- che la Associazione Sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi della opera dell'atleta;
- che l'atleta possiede idoneità medica alla pratica sportiva agonistica del
- che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Associazione Sportiva affiliata alla Federazione (o all'Ente di promozione sportiva) ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/81.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'atleta, nella sua qualità di tesserato alla Federazione (o Ente di promozione sportiva) in favore dell'Associazione, si impegna per l'anno sportivo e più precisamente dal al a prestare la propria attività quale giocatore di in via esclusiva presso l'Associazione; a partecipare a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali) amichevoli e di allenamento, alle manifestazioni e tornei cui il sodalizio partecipi.

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini fiscali, dalle disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall'atleta, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato

Articolo 3 – Impegni dell'atleta

Per il migliore espletamento dell'attività di cui sopra, l'atleta unilateralmente si impegna:

- a partecipare agli allenamenti, utilizzando le strutture tecniche messe a sua disposizione dall'Associazione, a mantenere un regime di vita compatibile con l'esercizio di attività agonistica;
- a prevenire conseguenze dannose per la salute e tali da compromettere il massimo rendimento tecnico ed atletico;
- ad autotutelarsi fisicamente in modo da poter fornire il massimo rendimento tecnico ed atletico;
- a non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
- a non assumere sostanze vietate dalle normative antidoping vigenti;
- a fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, dei compagni di squadra, degli arbitri, dei medici dell'Associazione, una totale collaborazione, sia formale che sostanziale, con spirito improntato alla massima educazione e correttezza;

- ad indossare, tassativamente, gli indumenti di gara (tuta, maglia, sopramaglia, calzoncini, scarpe, calze) che gli verranno forniti dall'Associazione, e ad usare, per detti indumenti, la borsa fornita dall'Associazione;
- a comunicare tempestivamente all'Associazione per iscritto ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del recapito telefonico;
- ad astenersi da comportamenti che in qualsiasi modo possano essere in contrasto con gli impegni assunti nel presente accordo nonché incompatibili con l'immagine pubblicitaria recata dagli sponsor principali dell'Associazione o con il proprio status di sportivo dilettante.

L'inadempimento ad uno o più obblighi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di risoluzione del presente accordo.

Articolo 4 – Diritti di immagine

L'atleta si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promo-pubblicitari della Associazione Sportiva a cui quest'ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla Associazione Sportiva.

L'atleta dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promo-pubblicitari della Associazione Sportiva intendessero usufruire dell'immagine della squadra per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.

Articolo 5 – Compenso dell'atleta

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell'atleta, l'Associazione si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del D.P.R. 917/86. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per la stagione sportiva (e cioè dal al) pari ad € al lordo della ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i vigenti limiti di legge. Per comodità di entrambe le parti il citato compenso viene suddiviso in rate mensili di pari importo e le prestazioni richieste si ritengono convenzionalmente equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l'atleta pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l'atleta è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

L'importo sarà accreditato sul conto corrente bancario che l'atleta indicherà entro il giorno di ogni mese.

Articolo 6 – Durata dell'incarico

La Associazione Sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni dell'atleta per il periodo dal al data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Articolo 7 – Infortunio e malattia

In caso di infortunio per cause di gioco o di malattia, l'Associazione si impegna a garantire comunque all'atleta una cifra pari al compenso che avrebbe percepito in caso di partecipazione agli allenamenti e alle partite. Spetteranno comunque alla Società eventuali indennità assicurative percepite in virtù di polizze dalla stessa sottoscritte.

L'inabilità dovuta a fattori esterni all'ambiente di gioco ed, in particolare, a comportamento non compatibile con le finalità del presente accordo, provoca l'immediata sospensione di qualsiasi forma di compenso fino al completo ripristino dell'efficienza sportiva.

Articolo 8 – Assistenza medica

L'atleta s'impegna a sottoporsi ad esame medico completo e ad accertamenti clinici da parte di medici fiduciari della Società. L'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di perfetta idoneità fisica dell'atleta allo svolgimento della pratica sportiva specificata, da parte di sanitari di fiducia della Società.

Articolo 9 – Altre attività sportive

L'atleta si impegna a non disputare con altre squadre partite o tornei amichevoli, a meno che non gli sia consentito da regolare nulla-osta. L'atleta si impegna, inoltre, a non svolgere altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di pericolosità nel periodo di durata del presente contratto.

Articolo 10 – Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l'atleta dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dall'Associazione Sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno dell'Associazione Sportiva che l'atleta dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo.

Articolo 11 – Autorizzazione del trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Associazione, in quanto titolare del trattamento, ha dato all'atleta l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall'Associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 12 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione (o Ente di promozione sportiva).

In caso di mancata previsione di una clausola compromissoria nello statuto federale si farà riferimento al Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato costituita presso il CONI.

L.C.S.

L'Associazione Sportiva

.....

L'atleta

.....

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 3 (impegni dell'atleta), 4 (diritti di immagine), 5 (compenso dell'atleta), 10 (definizione del rapporto), 11 (autorizzazione al trattamento dati), 12 (clausola compromissoria).

L'Associazione Sportiva

.....

L'atleta

.....